

Tutte le costruzioni esistenti (bungalows - Lido di Frontone) non possono essere aumentate di volume e pur mantenendo la loro condizione di costruzioni precarie possono essere sostituite con più moderni criteri di funzionalità.

Deve essere assicurato il perfetto inserimento nel paesaggio.

Devono essere mantenute e create, dove possibile, alberature.

Art.30 - Zona rurale.

Nelle zone a tal fine destinate è concessa esclusivamente la costruzione degli edifici necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici e cioè: case rurali, stalle, fienili, depositi, granai e simili.

Nelle zone rurali l'indice di edificabilità di zona non può superare i 0,08 mc/mq., di cui al massimo 0,03 mc/mq. per edifici ad uso residenziale.

Le costruzioni non possono avere più di due piani fuori terra e comunque un'altezza superiore a m.7,00 e debbono distare dai confini di proprietà almeno m.10,00.

L'area coperta dalle costruzioni non può superare 1/40 della superficie del fondo stesso, comprendendo nell'area coperta anche quella occupata da stalle, granai, fienili, depositi agricoli, ambienti per la trasformazione dei prodotti agricoli.

Deve essere rispettato il D.l. 1/4/68, n° 1404 per quanto riguarda le distanze dalle strade, salvo maggiori prescrizioni del Piano Regolatore Generale.

Ciascun lotto non può risultare di superficie inferiore a mq.10.000 e non può essere utilizzato ai fini di nuove costruzioni ancorchè in parte cedute a terzi.

L'asservimento dell'area alla nuova costruzione deve essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, prima del ritiro delle concessioni edilizie.

Ai fini del raggiungimento della dimensione minima del lotto è consentito l'accorpamento di più particelle, purchè fra loro direttamente confinanti, ferme restando le prescrizioni in merito alla servitù cui le aree interessate vengono sottoposte.

Art.31 - Zona rurale vincolata.

All'interno di questa zona è consentita esclusivamente la costruzione di fabbricati neces

sari per la conduzione di fondi rustici, con esclusione degli edifici residenziali.

L'indice di edificabilità di zona non può superare i 0,001 mc/mq.;

- altezza massima degli edifici: 1 piano (metri 3,30);
- all'interno di detta zona non è permesso l'accorpamento dei volumi afferenti aree esterne alla fascia di salvaguardia;
- per le distanze dalle strade deve essere rispettato il D.L. 1/4/68, n°1404;
- devono essere rispettate le prescrizioni della legge regionale 2/7/1974 n°30, agg. 25/10/1976, n°52.

Parte dell'isola di Palmarola e l'intera isola di Gavi, come risulta dall'elaborato grafico di progetto (Tav.n°34), sono comprese nella zona rurale vincolata.

Art.32 - Vincolo cimiteriale.

Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del vincolo cimiteriale sono tassativamente vietate nuove costruzioni, fatta eccezione soltanto per quelle occorrenti per soddisfare le esigenze del cimitero.

Per la sistemazione del cimitero deve essere redatto un apposito piano particolareggiato, all'approvazione del quale è subordinato il rilascio delle concessioni edilizie.

Prima dell'approvazione del piano particolareggiato sono ammessi lavori di manutenzione degli edifici e manufatti esistenti con esclusione di ogni modifica e aggiunta.

Art.33 - Zona di vincolo per la tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio.

Detta zona comprende i cosiddetti "serbatoi genetici" che svolgono un ruolo fondamentale agli effetti dell'equilibrio ecologico del territorio comunale - essendo in grado di riprodurre specie vegetali distrutte in altre zone del territorio stesso - e rivestono valori notevolissimi sotto il profilo paesaggistico.

Fanno parte di questa zona l'intera isola di Zannone (proprietà comunale), i quattro serbatoi genetici dell'isola di Ponza e i due serbatoi genetici dell'isola di Palmarola, tutti individuati negli elaborati grafici di progetto (tavv.nn.33 e 34).

Allo scopo di tutelare integralmente l'ambiente naturale ed il paesaggio, nella zona di norma è vietato qualsiasi intervento edilizio nonché l'esecuzione di opere e/o l'esercizio